



**COMUNE DI SAMONE
PROVINCIA DI TRENTO**

COPIA

**Verbale di deliberazione N. 72
della Giunta comunale**

OGGETTO: approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024, in sigla PIAO.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **tredici** del mese di **dicembre**, alle ore 14.00 nella sede municipale, sita in Samone (TN), Via delle Praele al numero civico 21, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Giampiccolo Andrea - Sindaco
2. Lenzi Flavio - Assessore
3. Stefani Diana - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Cemin dott.ssa Mariuccia.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Giampiccolo Andrea, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione

dal 14/12/2022
al 24/12/2022

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

OGGETTO: approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024, in sigla PIAO.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 e della L. 06/11/2012 n. 190, il D.L. 09/06/2021 n. 80 ("Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"), convertito dalla L. 06/08/2021 n. 113, ha previsto all'art. 6 ("Piano integrato di attività e organizzazione") che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino un "Piano integrato di attività e di organizzazione", in sigla PIAO, nell'ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi anche in materia di diritto di accesso (comma 1). Ai sensi poi dell'art. 6, comma 6, del testo normativo citato è previsto l'obbligo di adottare il PIAO anche per le pubbliche amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 50, in versione semplificata, secondo le indicazioni allo scopo adottate con Decreto ministeriale.

Dato atto che il PIAO ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente.

Evidenziato che il PIAO è destinato a semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi strumenti di pianificazione settoriale quali il piano delle performance, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano triennale del fabbisogno del personale.

Rilevato che il medesimo art. 6 del D.L. 80/2021 sopra richiamato ha inoltre previsto che entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 di data 09/06/2021 ed entrato in vigore il giorno successivo - e previa intesa in sede di Conferenza unificata:

- con decreto del Presidente della Repubblica si sarebbero dovuti individuare ed abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO (comma 5);
- il Dipartimento della funzione pubblica avrebbe dovuto adottare un "Piano tipo" quale strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni (comma 6).

Dato atto che la prescritta intesa è stata raggiunta soltanto nella seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni di data 02/12/2021 e che tale intesa, peraltro, è stata condizionata dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti Locali al differimento del termine per l'adozione del PIAO di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di adozione del bilancio di previsione di ciascun ente interessato.

Evidenziato inoltre che:

- con decreto del Ministro dell'interno di data 24/12/2021, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 di data 30.12.2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31/03/2022;
- l'art. 3 ("Proroga di termini in materia economica e finanziaria"), comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30/12/2021 n. 228 ("Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"), come convertito dalla L. 25/02/2022 n. 15, ha prorogato al 31/05/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;
- con successivo decreto del Ministro dell'interno di data 31/05/2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 di data 01/06/2022, è stato disposto l'ulteriore differimento di tale termine al 30/06/2022.

Rilevato che il D.L. 30/12/2021 n. 228 ("Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi") ha poi modificato l'art. 6 del D.L. 09/06/2021 n. 80, rivedendo la tempistica originariamente prevista per la procedura di adozione del PIAO.

Visto in particolare l'art. 1 ("Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni"), comma 12, lettera a), del D.L. 30/12/2021 n. 228 che ha disposto:

- la modifica del comma 5 dell'art. 6, prevedendo la data del 31/03/2022 quale termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale individuare ed abrogare gli adempimenti che confluiranno nel PIAO;
- la modifica del successivo comma 6 dell'art. 6, prevedendo sempre la data del 31/03/2022 quale termine per l'adozione - non più da parte del Dipartimento della funzione pubblica, bensì con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione - del "Piano tipo";
- l'inserimento del nuovo comma 6 bis dell'art. 6, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, il PIAO è adottato entro la data del 30/04/2022.

Visto l'art. 7 ("Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza") del D.L. 30/04/2022 n. 36 ("Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"), che - nel modificare il comma 6 bis dell'art. 6 del D.L. 09/06/2021 n. 80, convertito dalla L. 06/08/2021 n. 113 - ha stabilito che il PIAO, in sede di prima applicazione, debba essere adottato entro il termine del 30/06/2022.

Visto il D.P.R. 24/06/2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

Visto il Decreto di data 30/06/2022, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha provveduto a definire il contenuto del PIAO adottando il relativo schema tipo.

Fatto presente che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, sulla base delle competenze legislative riconosciutele dallo Statuto speciale di autonomia, con la L.R. 20/12/2021 n. 7 ("Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022") ha provveduto a recepire nell'ordinamento regionale, i principi - di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese - dettati dall'art. 6 del D.L. 09/06/2021 n. 80, assicurando un'applicazione graduale, sia in termini temporali che sostanziali, delle disposizioni in materia di PIAO.

Visto in particolare l'art. 4 ("Piano integrato di attività e organizzazione") della L.R. 20/12/2021 n. 7, il quale ha stabilito che la Regione e gli enti pubblici ad ordinamento regionale applichino gradualmente le disposizioni recate dall'art. 6 del D.L. 09/06/2021 n. 80, prevedendo per il 2022 la compilazione obbligatoria delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del citato art. 6, vale a dire:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione.

Richiamata la circolare n. 6/EL/2022 di data 05/07/2022 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali che ha precisato che, a norma dell'art. 8 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di data 30/06/2022, il termine per l'approvazione del PIAO da parte degli enti locali, in sede di prima applicazione e quindi per il 2022, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, con la conseguenza che per questi ultimi tale termine slitta al 28/11/2022, stante il differimento al 31/07/2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

Riscontrato che la medesima circolare regionale ha poi precisato, quanto al contenuto del documento, che le sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale sono, alla luce della normativa regionale in materia, le seguenti:

- scheda anagrafica;
- sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione (art. 3 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo);
- sezione Monitoraggio (art. 5 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo), limitatamente alle parti compilate.

Considerato, da ultimo, il decreto del Ministero dell'interno di data 28/07/2022 con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31/08/2022, prorogando di conseguenza anche il termine per l'adozione del PIAO, al giorno 31 dicembre 2022.

Evidenziato che, nelle more della compiuta definizione del quadro normativo e di regolamenti in materia di PIAO, come sopra dettagliato in termini cronologici, l'Amministrazione - al fine di assicurare la regolare e corretta operatività dell'ente, in particolare sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sotto il profilo finanziario/contabile, nonché sotto il profilo della individuazione degli obiettivi programmatici della performance - ha provveduto ad adottare, nei primi mesi del 2022, i relativi strumenti programmatici.

Viste nello specifico:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 21 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 88 di data 22 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 31 di data 27 aprile 2022 avente ad oggetto: "approvazione aggiornamento al "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022 – 2023 – 2024".

Dato atto, per quanto concerne la struttura organizzativa, che sono in essere tra il Comune di Scurelle e il Comune di Samone, due convenzioni per la gestione associata del Servizio Tecnico, convenzione approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 19 di data 30.10.2019, e sottoscritta in data 30 gennaio 2020 e del Servizio di Segreteria comunale, convenzione approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 di data 28.07.2021 e sottoscritta in data 29 luglio 2021.

Rilevato che il testo del PIAO 2022-2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è redatto in conformità a quanto stabilito dal più volte richiamato art. 4 della L.R. 20/12/2021 n. 7.

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Visto il vigente Statuto comunale.

Visti i pareri favorevoli in ordine di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sul presente provvedimento, rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge,

DELIBERA

1. di approvare il Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024, in sigla PIAO, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il PIAO al Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale <https://piao.dfp.gov.it>;
3. di pubblicare il PIAO sul sito Internet istituzionale del comune, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione /Disposizioni-general/Atti-general/Documenti-di-programmazione-strategico-gestionale;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed integrazioni;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino a) entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Giampiccolo Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

Deliberazione divenuta esecutiva il 25 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 79, terzo comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

Ai sensi dell'art. 79, secondo comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e s.m. la presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari.

Samone lì, 14/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Samone, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cemin dott.ssa Mariuccia

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DEL TESTO UNICO DELLE
LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01 FEBBRAIO 2005, N. 3/L E S.M. E
I.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Samone, 28/11/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CEMIN dott.ssa MARIUCCIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Samone, 28/11/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to ROPELE MICHELA